

comune di
PRATO



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.**773** del **27/03/2024**

Oggetto: **Protezione civile - chiusura tratti piste ciclabili cittadine**

Proponente:

PG Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile

U.O. proponente:

PG3 Protezione Civile



Il Sindaco

nella sua qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità territoriale di Protezione Civile

Premesso che:

il bollettino di "valutazione delle criticità" emesso dal Centro Funzionale della Regione Toscana (CFR) in data 26 marzo 2024 alle ore 12.35 ha individuato a codice colore "Giallo" la zona di allerta di riferimento del territorio comunale di Prato (zona "B") per rischio "idrogeologico-idraulico" dalle ore 08,00 del 27/03/2024 fino alle ore 23,59 dello stesso giorno;

come previsto dal CFR effettivamente l'intero territorio afferente alla zona di allerta "B" è stato interessato da precipitazioni ininterrotte anche se non di particolare intensità ma che hanno condotto ad un innalzamento dei livelli idrometrici di tutti i corsi d'acqua presenti sul nostro territorio comunale;

in data odierna, 27/03/2024 alle ore 13,03 il Centro Funzionale della Regione Toscana ha prorogato lo stato di criticità meteo a codice colore "giallo" relativamente alla zona di allerta a cui il nostro Comune è afferente (zona B) fino alle ore 13,00 di domani, giovedì 28 marzo prevedendo la possibilità di ulteriori piogge e ipotizzando un ulteriore peggioramento nel corso delle primissime ore di domani;

Considerato che:

in tutte le stazioni idrometriche presenti sul nostro territorio comunale i citati livelli idrometrici sono ancora in continua ascesa;

in funzione dell'andamento delle precipitazioni previste nelle prossime ore e nella giornata di domani, 28 marzo, nonché quanto esposto nella sezione previsionale dai tecnici del Centro Funzionale nel bollettino di "Vigilanza meteo" emesso in data odierna alle ore 11.33 si evidenzia, come sopra riportato, la possibilità di ulteriori precipitazioni, anche a carattere di rovescio, che potrebbero persistere ancora su tutte le zone centro-settentrionali della Toscana compreso quindi anche la zona "B";

Preso atto che

alcuni tratti delle piste ciclabili cittadine costeggianti il Fiume Bisenzio si sviluppano a livello arginale di sponda e quindi sono soggetti ad allagamento nel caso di particolare incremento dei livelli idraulici;

i tratti aventi le caratteristiche descritte sono regolamentati da dispositivi di interdizione di accesso (catene removibili);

Ritenuto



di dover disporre provvedimenti a garanzia dell'incolumità pubblica, prevenendo – per quanto possibile – condizioni di pericolo per la cittadinanza;

Visti

- l'art. 54 della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della Legge 23 maggio 2008 n. 125;
- l'art. 3 comma 1 lettera c) del Codice della Protezione Civile di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;
- l'art. 12 comma 5 lettera a) del citato Codice della Protezione Civile di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;
- l'allegato 1 alla delibera Giunta Regionale Toscana n. 395 del 2015;

ORDINA

la chiusura delle piste ciclabili a livello di sponda sul territorio comunale.

Le disposizioni di cui sopra saranno valide a decorrere dalla firma e pubblicazione della presente Ordinanza fino a revoca della stessa.

La divulgazione della presente ordinanza avverrà mediante l'affissione della stessa all'Albo Pretorio del Comune, comunicazione agli organi di informazione locali, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e divulgazione mediante l'uso dei social network istituzionali.

Dispone che la presente ordinanza, ai sensi del citato art. 54 del D.Lgs. 267/2000, sia comunicata al Prefetto di Prato anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari ritenuti utili per la sua attuazione.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma; della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

Matteo Biffoni

